

STATUTO DEL “CONSORZIO DELLE SSCUOLE DI SCI D’ABRUZZO”

1. DENOMINAZIONE

E’ costituito un Consorzio volontario tra le Scuole di Sci d’Abruzzo regolarmente riconosciute sotto la seguente denominazione: “CONSORZIO DELLE SSCUOLE DI SCI DELLA REGIONE ABRUZZO”.

2. SEDE

Il Consorzio ha sede in SULMONA Via Montenero 43.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

3. SCOPO ED OGGETTO

3.1 Il Consorzio non ha scopo di lucro. Esso si propone di promuovere lo sviluppo turistico dei Comprensori turistici della Regione Abruzzo, di coordinare l’attività delle aziende consorziate e di migliorarne l’efficienza e la capacità produttiva fungendo da organo di servizio per tutti i consorziati.

3.2 Pertanto il Consorzio avrà per oggetto:

- a. la creazione, l’organizzazione e la gestione di servizi connessi al turismo;
- b. lo svolgimento di iniziative promozionali e/o pubblicitarie anche mediante la realizzazione di studi e ricerche di mercato, la partecipazione a fiere, saloni, esposizioni, borse di turismo, la pubblicazione di materiale informativo e pubblicitario come dépliant, riviste, libri, ecc.;
- c. la predisposizione e l’attuazione di un programma di commercializzazione dei prodotti turistici dei Comprensori, anche attraverso la diretta gestione di iniziative imprenditoriali nel settore, compreso l’esercizio delle attività proprie delle Agenzie di Viaggio e Tour Operator;
- d. la promozione, l’organizzazione e la realizzazione di iniziative tendenti a realizzare turisticamente, economicamente, socialmente e culturalmente la zona dei Comprensori sciistici della Regione Abruzzo, anche in collaborazione con Enti Pubblici o Privati, avendo particolarmente riguardo alla tutela ed al miglioramento del patrimonio ambientale;
- e. lo sviluppo della cultura turistica nonché la diffusione, l’applicazione e l’utilizzo delle nuove tecniche delle economie aziendali e turistica;
- f. l’organizzazione di corsi di formazione professionale rivolta ai consociati ed ai loro dipendenti;
- g. il coordinamento delle Imprese ed Enti Consorziati;
- h. l’acquisto per conto dei Consorziati di beni e/o servizi utili per l’esercizio delle loro attività;
- i. la collaborazione e la partecipazione a qualsiasi iniziativa utile all’immagine ed al decoro ambientale di Comprensori e ciò nella primaria salvaguardia dell’interesse collettivo al sostegno del prodotto turistico in generale e del suo indotti in particolare;

- j. la predisposizione e l'attuazione di programmi volti a migliorare l'offerta turistica con particolare riferimento agli standard di qualità;
- k. lo svolgimento di ogni altra attività nell'interesse comune degli operatori turistici consorziati con la finalità di cui al primo punto del presente articolo. Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie, ivi compresa l'assunzione di mutui attivi e passivi, sia fondiari che ipotecari con qualsiasi Istituto di Credito all'uopo abilitati, commerciali ed industriali funzionalmente connesse alla realizzazione del predetto scopo compreso l'acquisto di partecipazioni in Società e/o Enti aventi scopi analoghi o collegati al proprio sia direttamente che indirettamente.

4. DURATA

- 4.1 La durata del Consorzio è illimitata, salvo anticipato scioglimento che dovrà essere deliberato dall'Assemblea dei Consorziati con il voto favorevole dei 2/3 delle quote sociali sottoscritte.

5. AMMISSIONE DI NUOVI CONSORZIATI

- 5.1 Oltre alle Imprese Fondatrici, possono chiedere di entrare a far parte del Consorzio Scuole di Sci individuali o societarie, anche con personalità giuridica, che operino con continuità nell'ambito locale o comunque svolgano attività collegate connesse o complementari a quelle economiche locali, con particolare riguardo a tutto quanto connesso al turismo.
- 5.2 Non possono, in ogni caso, essere ammesse Scuole di Sci sottoposte a procedure concorsuali in atto, inabilitate oppure interdette.
- 5.3 I soggetti che intendano a far parte del Consorzio debbono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo dichiarando nel contempo di essere a conoscenza di tutte le disposizioni del presente Statuto e delle deliberazioni adottate dagli organi del Consorzio e di accettarle integralmente senza riserva alcuna. A tale domanda dovrà essere allegata una visura camerale aggiornata a non più di tre mesi.
- 5.4 Le domande di adesione dovranno essere accettate dal Consiglio Direttivo.
- 5.5 Eventuali rifiuti di ammissione al Consorzio dovranno essere motivati e saranno soggetti ad impugnazione davanti all'Assemblea dei consorziati che delibererà con le maggioranze previste dall'art.9.2.
- 5.6 I nuovi Consorziati entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione della loro ammissione, dovranno versare la quota di ammissione secondo quanto previsto dal successivo art. 7.

6. RECESSO E ESCLUSIONE E TRASFERIMENTO D'AZIENDA

- 6.1 E' ammesso il recesso. Tale diritto, tuttavia, può essere esercitato solo decorsi trentasei mesi dalla costituzione del Consorzio o dalla sottoscrizione della quota se successiva.
- 6.2 La dichiarazione di recesso deve essere comunicata a mezzo P.E.C. o Raccomandata a R.R. con preavviso di almeno un anno e va indirizzata al Consiglio Direttivo che ha l'obbligo di renderne partecipe l'Assemblea dei Consorziati durante la prima convocazione successiva al ricevimento. Il recesso così comunicato diventerà effettivo dodici mesi dopo la data del suo ricevimento.
- 6.3 L'esclusione può essere deliberata nei confronti del consorziato che abbia perduto anche uno solo dei requisiti richiesti per l'ammissione o che non sia più in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi consortili oppure che si sia reso inadempiente alle obbligazioni del presente Statuto con particolare riferimento alle quote annuali o non abbia adempiuto alle obbligazioni assunte per suo conto dal Consorzio ovvero che arrechi in qualsiasi modo danno materiale o morale al consorzio o ai consorziati. L'esclusione è deliberata per voto dall'assemblea con la maggioranza dei 2/3 delle quote presenti.
- 6.4 in caso di recesso o di esclusione il consorziato non ha diritto al rimborso, nemmeno parziale, di qualsiasi versamento, ad ogni titolo effettuato a favore del Consorzio.
- 6.5 In caso di trasferimento di azienda, in caso di morte o per atto tra vivi, il nuovo Direttore della Scuola di Sci, subentra nel presente contratto di Consorzio a condizione che:
- a. L'Impresa sia in regola con gli adempimenti amministrativi previsti per lo svolgimento della propria attività;
 - b. L'Impresa sia in possesso di tutti i requisiti per l'ammissione al Consorzio;
 - c. La deliberazione del C.D. relativa alla partecipazione del nuovo Direttore al consorzio sia adottata con il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio stesso.
- 6.6 Le deliberazioni relative all'esclusione dei consorziati o, nel caso di trasferimento di azienda alla non ammissione del nuovo Direttore della Scuola di sci, debbono essere notificate dal Presidente agli interessati mediante P.E.C. o lettera Raccomandata con avviso di ricevimento, entro i trenta giorni successivi alla deliberazione.
- 6.7 I consorziati receduti o esclusi e i nuovi titolari delle Scuole di Sci o per atto tra vivi non ammessi al Consorzio sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi indicati nell'art. 2615 del C.C., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese effettuate sino alla stessa data.

7. FONDO CONSORTILE. FONDO STRUTTURALE, FONDO DI FUNZIONAMENTO.

- 7.1 Il Fondo consortile è costituito da un Fondo strutturale e da un Fondo di funzionamento.
- 7.2 Il Fondo strutturale è formato:
- a. Dalla quota di partecipazione relativa al conferimento iniziale dei consorziati;
 - b. Dalle quote di ammissione per l'ingresso di nuovi consorziati;

- c. Dall'importo delle penalità che eventualmente saranno pagate dai consorziati per inadempienza ai patti consortili.

7.3 Il Fondo di funzionamento è formato:

- a. Dai pagamenti che dovranno essere effettuati dai singoli consorziati in base a criteri che tengano conto delle quote di partecipazioni sottoscritte, della categoria di appartenenza dello stesso consorziato e dell'entità dei benefici ottenibili attraverso lo strumento consortile;
- b. Dai contributi volontari dai consorziati, da Enti pubblici quale i Comuni, la Regione o altri, da Associazioni di categoria o da altri Enti o organizzazioni, nonché da altri conferimenti destinati al raggiungimento degli scopi consortili;
- c. Dai pagamenti che i singoli consorziati o terzi dovranno effettuare al Consorzio per le esecuzioni di particolari prestazioni richieste;

7.4 La Quota consortile del consorziato receduto o escluso rimarrà nel fondo consortile e verrà attribuita ai restanti consorziati proporzionalmente tra di loro in accrescimento delle rispettive quote associative.

8. ORGANI DEL CONSORZIO

8.1 Sono Organi del Consorzio:

- a. L'Assemblea dei consorziati;
- b. Il Consiglio Direttivo;
- c. Il Comitato esecutivo;
- d. Il Presidente ed il Vice-Presidente;
- e. Il Segretario;
- f. Il Collegio dei revisori;

9. ASSEMBLEA

9.1 L'Assemblea è costituita da tutti i consorziati. L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità della legge e del presente contratto, obbligano tutti i consorziati. Ogni consorziato, se temporaneamente impedito, può farsi rappresentare da un altro consorziato in Assemblea mediante delega scritta. Nessun consorziato può presentare più di tre deleghe. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente con lettera P.E.C. o Raccomandata spedita ad ogni consorziato almeno otto giorni prima della data di convocazione della stessa o mediante avviso affisso presso la sede.

9.2 Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese, di norma, con il voto favorevole dei consorziati, in regola con il pagamento delle quote annuali, che rappresentino almeno la metà delle quote di partecipazione presenti qualunque sia il numero dei Consorziati convenuti, ad eccezione delle materie per le quali il presente Statuto dispone diversamente.

9.3 L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consorzio o, in sua assenza, dal Vice-Presidente; qualora entrambi fossero assenti il Presidente sarà nominato dall'Assemblea.

Il Presidente provvede alla nomina di un Segretario che lo assista il quale può essere anche una persona non consociata. Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto in apposito libro di cui i consorziati possono prendere visione ed ottenere estratti.

9.4 L'Assemblea è competente a:

- a. nominare i membri del Consiglio Direttivo,
- b. deliberare gli eventuali emolumenti alle cariche in seno agli Organi di consorzio,
- c. approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo,
- d. fissare ed aggiornare la quota annua adeguata per fare fronte al Bilancio Preventivo,
- e. emanare indicazioni e/o suggerimenti al C.D. per il miglior raggiungimento degli scopi consortili,
- f. deliberare, con la maggioranza dei 2/3 delle quote di partecipazione presenti, sull'esclusione dei consorziati,
- g. deliberare sulle modifiche del presente statuto con la maggioranza dei 2/3 delle quote sottoscritte,
- h. deliberare circa lo scioglimento del Consorzio e la nomina del o dei liquidatori, nonché, in tal caso, riguardo all'Ente, struttura o organizzazione pubblica o privata, sempre senza scopo di lucro alla quale devolvere tutti gli eventuali residui risultanti nel Fondo consortile. Se il fondo sociale non è sufficiente al pagamento delle passività si procede ad un riparto del debito residuo in misura proporzionale ai conferimenti effettuati nel Fondo strutturale.
- i. Decide su tutti gli argomenti attribuiti per legge alla sua competenza

10. CONSIGLIO DIRETTIVO

10.1 Il Consiglio Direttivo è composto dai Direttori delle Scuole di Sci o da un loro delegato ed eventualmente da altri membri di particolare rappresentatività, non necessariamente consorziati, eletti dall'Assemblea.

10.2 Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione successiva all'elezione, nomina il Presidente e uno o più Vice Presidenti.

10.3 Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione per il perseguimento degli scopi consortili, fatta eccezione per quelli che, per disposizioni di legge o del presente Statuto, sono demandati all'Assemblea. Pertanto spetta al Consiglio Direttivo:

- a. Accettare la domande di ammissione dei nuovi consorziati o dei nuovi Direttori delle Scuole di Sci trasferite;
- b. Nominare il Presidente;
- c. Curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;
- d. Compilare eventuali regolamenti interni da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e. Presentare un programma annuale per stagioni e redigere il Bilancio Preventivo e Consuntivo;
- f. stipulare tutti gli atti e/o contratti di ogni genere inerenti all'attività consortile;

- g. assumere e licenziare il personale dipendente del Consorzio fissandone le retribuzioni e le mansioni;
- h. dare l'adesione del Consorzio ad organismi federali o consortili;
- i. nominare avvocati e procuratori nei giudizi attivi o passivi di cui il Consorzio è parte;
- j. provvedere alla gestione del Fondo consortile e compiere tutte le operazioni finanziarie, ivi incluse le richieste di fidi, necessarie per il raggiungimento degli scopi consortili;

10.4 Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente, senza l'osservanza di particolari formalità ogni qualvolta ne ravvisi la necessità, oppure da almeno tre consiglieri; esso è validamente riunito quando vi partecipi la metà dei membri in carica e delibera con la maggioranza dei membri presenti. Le delibere devono constare da apposito libro delle riunioni.

11. PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

11.1 Il Presidente ed il Vice Presidente durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

11.2 Il Presidente ha il compito di rappresentanza sostanziale e/o processuale del Consorzio. Egli è competente a:

- a. Convocare e presiedere le assemblee dei consorziati nonché le riunioni del Consiglio Direttivo;
- b. Dare disposizioni per l'esecuzione delle delibere degli organi consortili;
- c. Eseguire gli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo;
- d. Vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti e dei libri del Consorzio;
- e. Rappresentare il Consorzio ad ogni effetto.

11.3 In caso di impedimento del Presidente le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente la cui firma farà fede, nei confronti di chiunque, dell'assenza e dell'impedimento del Presidente.

12. COMITATO ESECUTIVO

12.1 Il Consiglio Direttivo, può affidare funzioni e compiti ad un Comitato Esecutivo composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, tra cui il Presidente del Consiglio Direttivo, ed un rappresentante del Collegio Regionale dei Maestri di Sci Abruzzo. Il Comitato Esecutivo avrà i poteri deliberativi che saranno fissati dal Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Comitato Esecutivo dovranno essere adottate a maggioranza dei suoi membri ed è fatto obbligo di portare le decisioni assunte a conoscenza del Consiglio Direttivo alla prima riunione di quest'ultimo.

13. SEGRETARIO

13.1 Il Consiglio Direttivo potrà eleggere, anche tra i non soci, un Segretario; egli dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

13.2 Il Segretario ha il compito di redigere i verbali degli organi consortili d'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo oltre a collaborare con il Presidente e con il Consiglio Direttivo nello svolgimento delle funzioni amministrative, burocratiche ed organizzative del Consorzio.

14. COLLEGIO DEI REVISORI

14.1 Il Collegio dei Revisori si compone di tre membri eletti effettivi. Essi vengono eletti dall'Assemblea anche tra i non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. L'eventuale compenso dei Sindaci, per tutta la durata del loro ufficio, è stabilita con delibera dell'Assemblea all'atto della loro nomina. Il Presidente del Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea e dovrà essere scelto tra gli iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

14.2 Il Collegio dei revisori controlla l'amministrazione del Consorzio, vigila sull'osservanza delle leggi e dell'atto costitutivo e accerta la regolare tenuta della contabilità sociale, controlla la corrispondenza dei bilanci alle risultanze delle scritture contabili.

14.3 Il Collegio dei Revisori deve altresì accertare trimestralmente la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dal Consorzio in pegno cauzionale o in custodia. I Revisori devono assistere alle assemblee del Consiglio Direttivo e dei consorziati.

14.4 I Revisori possono in ogni momento anche individualmente, procedere ad azioni di ispezione e di controllo. Detti accertamenti eseguiti devono constare nell'apposito libro dei verbali: possono inoltre richiedere al Consiglio Direttivo e al Comitato Esecutivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari nonché assistere alle riunioni dello stesso e dell'Assemblea.

15. IL BILANCIO

15.1 Gli esercizi sociali si chiudono al 31 di dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni anno sociale il Consiglio Direttivo predispone, in osservanza alle norme di legge, il bilancio consuntivo che deve essere sottoposto al controllo del Collegio dei Revisori e presentato all'Assemblea per la discussione e l'approvazione che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. Tale bilancio è costituito dal rendiconto delle attività e delle passività nonché dei costi e dei ricavi del Consorzio compresi dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio consuntivo così approvato dovrà essere depositato a norma di legge.

15.2 L'eventuale residuo attivo risultante al termine dell'esercizio non potrà in alcun modo essere ripartito tra i soci ma dovrà essere reinvestito entro i due anni successivi. Al Consorzio, pertanto, è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di

gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio stesso, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Enti non lucrativi che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. Qualora alla fine di un esercizio si verificasse un disavanzo di gestione a fronte del quale non vi fossero riserve necessarie alla copertura, i consorziati provvederanno entro quattro mesi dalla data di approvazione del bilancio a ripianare pro-quota l'intero disavanzo maturatosi.

16. MODIFICHE DELLO STATUTO

16.1 Qualunque modifica al presente Statuto dovrà essere deliberata dall'Assemblea dei consorziati con il voto favorevole dei due terzi delle quote di partecipazione sottoscritte.

17. SCIoglimento

17.1 In caso di scioglimento del Consorzio l'Assemblea dovrà nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri.

18. COLLEGIO ARBITRALE

18.1 Qualunque controversia inerente al patto consortile, o da esso dipendente, che possa sorgere tra il Consorzio e gli aderenti, ovvero tra gli aderenti tra loro, che per legge non sia inderogabilmente riservata al giudizio dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri, nominati uno per ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Sulmona. Il Collegio arbitrale deciderà secondo equità, e le sue deliberazioni assumeranno la forma dell'arbitrato rituale.

19. DISPOSIZIONI GENERALI

19.1 Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio Direttivo potrà adottare appositi regolamenti sottoponendoli all'approvazione dei consorziati riuniti in Assemblea. Per le obbligazioni assunte dal Consorzio verso terzi questi potranno far valere i loro diritti esclusivamente sul Fondo consortile. Per quanto non contemplato nel presente Statuto si dovrà fare riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.